

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FORLANI)

col **Ministro delle Finanze**

(PANDOLFI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1976

Garanzia statale di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e trattamento fiscale per le operazioni di quest'ultimo

ONOREVOLI SENATORI. — La CECA svolge una rilevantissima attività di intermediazione finanziaria intesa ad incanalare risparmio internazionale verso attività industriali europee, nell'intento di assicurare alle imprese siderurgiche gli ingenti mezzi finanziari di cui abbisognano.

Le operazioni finanziarie della CECA, che non hanno scopo di lucro, sono principalmente dirette a sostenere azioni di riconversione industriale, investimenti nell'industria siderurgica e meccanica e in centrali termiche, costruzione di case per lavoratori, corsi di riqualificazione professionale.

Dal 1954 al 1975 la CECA ha destinato il 14,17 per cento delle sue risorse al finanzia-

mento di riconversioni, il 55,25 per cento all'industria siderurgica, il 14,68 per cento all'industria carbonifera, l'8,08 per cento a case per lavoratori e lo 0,36 per cento a corsi di riqualificazione professionale. Per questi titoli l'Italia ha ricevuto circa 289,34 milioni di unità di conto.

I mutui della CECA sono fatti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato e sono accessibili proprio agli operatori che più ne sentono la necessità.

La persistente flessione dell'indice della produzione industriale ha messo in luce, infatti, che i settori più colpiti dalla recessione sono quelli delle industrie metallurgiche e meccaniche e che proprio in tali settori oc-

corrono nuovi investimenti ed estese azioni di riconversioni.

Nonostante ciò, però, la CECA, che si approvvigiona sui mercati finanziari internazionali e concede prestiti nelle valute di cui dispone, incontra difficoltà nel finanziamento di iniziative produttive in Italia in quanto gli operatori non intendono sopportare l'onere del rischio di cambio gravante sulle operazioni di finanziamento della CECA. La medesima situazione si verifica per il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il Fondo di ristabilimento per i rifugiati e le eccedenze di popolazione in Europa è stato costituito il 16 aprile 1956 con la Risoluzione 9 (56) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Lo statuto venne definito col protocollo addizionale del 6 marzo 1959, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 8 dicembre 1961, n. 1657.

I fini primari che l'organizzazione internazionale in parola persegue sono: il coordinamento di iniziative dirette ad assorbire, in territorio europeo, la popolazione eccedentaria e l'elaborazione di una politica comune d'emigrazione in Europa.

Il Fondo opera mediante concessione di prestiti e garanzie. I prestiti, accordati direttamente ai Governi degli Stati membri oppure ad istituzioni, collettività o società designate dagli Stati stessi, sono operazioni a medio e lungo termine ed a condizioni di favore, dato il carattere eminentemente sociale del Fondo stesso.

Non vengono accordati prestiti a finalità economiche dirette, a meno che il finanziamento sia orientato a creare occasioni di lavoro per occupare la mano d'opera locale ed evitare l'emigrazione.

Sono possibili, peraltro, prestiti per la formazione professionale di operai e per la costruzione di alloggi per lavoratori in prossimità delle fabbriche.

La cessazione quasi totale dei movimenti dei rifugiati nonché la crisi delle economie europee hanno indotto, tuttavia, l'ampliamento della gamma di interventi del Fondo.

Attualmente, infatti, accanto ai finanziamenti innanzi illustrati, il Fondo partecipa

anche a tutte le iniziative dirette a promuovere gli investimenti nelle zone meno favorite ed alla creazione di nuovi posti di lavoro mediante la valorizzazione delle risorse locali e lo sviluppo del turismo.

La fluttuazione dei corsi delle principali monete per i mutuatari implica, dal momento dell'istituzione del prestito, sia della CECA che del Fondo di ristabilimento, un maggior onere pari alla variazione intervenuta tra il corso della moneta nazionale e quello della moneta del prestito ricevuto.

Per ovviare ad un tale inconveniente ed al fine di favorire l'adempimento delle finalità sociali di molti enti ed istituti pubblici, nonché di agevolare per le aziende italiane che più hanno necessità di nuovi investimenti o riconversioni l'accesso a fonti di finanziamenti meno costosi di quelli reperibili sui mercati finanziari, l'allegato disegno di legge prevede l'intervento dello Stato per garantire ai mutuatari una sostanziale stabilità del tasso di cambio.

In particolare, si prevede la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, a partire dal 1° gennaio 1976, direttamente alle imprese, nonché alle persone giuridiche, istituti ed enti pubblici che saranno designati con decreti del Ministro del tesoro (articoli 1 e 2).

La garanzia accordata assicura il riacquisto della valuta necessaria al rimborso del prestito ottenuto, per capitale ed interessi, allo stesso cambio applicato alla cessione della valuta estera ricevuta in prestito (articolo 3).

Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi (UIC), relativi al servizio dei prestiti (articolo 4).

Per il solo Fondo di ristabilimento, inoltre, è previsto un trattamento fiscale di favore, data l'alta finalità sociale delle sue operazioni (articoli 5 e 6).

Infine si stabilisce (articolo 7) che gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1976, è accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per il raggiungimento delle finalità previste dagli articoli 54, 55 e 56 del Trattato istitutivo della CECA stessa, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766.

Identica garanzia è accordata sui prestiti in valuta estera concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa ai sensi dell'articolo 6 del suo Statuto, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657.

Con decreti del Ministro del tesoro sono designati, su domanda, gli istituti, gli enti pubblici, le imprese e le persone giuridiche abilitati a contrarre prestiti assistiti da garanzia di cambio con la CECA oppure, sentito il Ministro degli affari esteri, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Art. 2.

A seguito di apposita domanda, il Ministro del tesoro, con propri decreti, autorizza i singoli prestiti e concede la garanzia dello Stato per le variazioni del tasso di cambio rispetto a quello vigente al momento dell'erogazione della somma mutuata.

Art. 3.

La garanzia assicura il riacquisto della valuta necessaria al rimborso del prestito ottenuto, per capitale e interessi, allo stesso cambio applicato alla cessione della valuta estera ricevuta in prestito, restando a debito o a credito del Tesoro le eventuali differenze che si verificassero tra il cambio del giorno di cessione e quello del giorno di acquisto.

Art. 4.

Per l'attuazione delle precedenti disposizioni il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio italiano dei cambi ed i rapporti che ne deriveranno saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 5.

Le operazioni effettuate dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e dai suoi organi e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'Erario che agli Enti locali, con esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire.

Gli interessi corrisposti al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Art. 6.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e destinate all'esercizio delle sue funzioni, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

I beni importati dal Fondo, nell'esercizio delle proprie funzioni, non sono soggetti al pagamento dell'IVA.

Le disposizioni previste nei precedenti commi trovano applicazione allorchè le operazioni siano d'importo superiore a lire 100 mila.

Art. 7.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dalla presente legge graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.